

Archivio selezionato: Legislazione Nazionale

Autorità: Regio decreto - 18/06/1931, n. 773

Gazzetta uff.: 26/06/1931, n. 146

Classificazioni: SICUREZZA PUBBLICA - Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica

Testo in G.U.

EPIGRAFE

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). -
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . (T.U. LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
T.U.L.P.S.)

CAN 3

TESTO UNICO [parte 3 di 3]

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO IV

DELLE ARMI

ARTICOLO N.43

Vigente dal 22/12/1993 al 13/09/2018

Art. 43.

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.